

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta ad introdurre alcune modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Al fine di assicurare agli enti gestori del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR), le risorse necessarie per realizzare, anche tramite le maestranze forestali, interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi, occorre modificare le disposizioni della legge forestale in materia di proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali. In particolare, la proposta intende far sì che i proventi, già incassati dagli enti gestori, siano destinati per intero dagli stessi soggetti percettori delle relative entrate, agli interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi. (art. 31 della l.r. 39/2000).

Considerato che gli interventi sul patrimonio agricolo forestale regionale rientrano nell'ambito dei cd. "interventi pubblici forestali", è altresì necessario modificare la norma sulla programmazione regionale (art. 10 l.r. 39/2000) per assicurare la destinazione delle somme derivanti dai proventi ricavati dalla gestione del PAFR.

La proposta, inoltre, intende modificare alcune disposizioni in materia di pianificazione dell'attività antincendi boschivi in quanto, a seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di coordinamento AIB, disposto con la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (*Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*) si ritiene opportuno intervenire sulle norme relative alla ripartizione delle competenze. In particolare, si prevede un'attuazione regionale della pianificazione tramite l'approvazione di programmi operativi territoriali annuali articolati su base provinciale e si ricomprende nelle competenze regionali anche la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco (art. 70 della l.r. 39/2000). Di conseguenza, si rende necessario eliminare le disposizioni che prevedevano in capo agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2 della l.r. 39/2000 la competenza in materia di pianificazione provinciale AIB, di predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse da fuoco (art. 7 della l.r. 39/2000), nonché quelle relative alla tabellazione delle aree e prevedere che la tabellazione sarà realizzata con le modalità definite nel piano AIB (art. 76, comma 4 della l.r. 39/2000).